

#### **Articolo 4 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie**

1. Gli elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
2. I complessi edilizi dovranno essere dotati di sistema centralizzato di ricezione delle trasmissioni televisive (antenna centralizzata).

#### **Articolo 5 Illuminazione e ventilazione dei sotterranei**

1. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini, bocche di ventilazione che devono sempre essere munite di opportune difese.
2. Sono ammesse grate orizzontali, a semplice disegno, di protezione alle bocche di lupo.

#### **Articolo 6 Coperture**

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e formale; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
2. E' previsto l'uso di coperture inclinate, piane e, in casi particolari, di altra natura.
3. Le coperture ad una o più falde dovranno essere della maggiore semplicità in relazione alla planimetria del fabbricato. Diverse soluzioni potranno essere consentite solo per la collocazione di pannelli solari che, comunque, dovranno essere rientranti rispetto al filo di gronda e non visti dalla pubblica via.
4. Nelle coperture piane, il manto di impermeabilizzazione in guaina non potrà essere lasciato a vista.
5. Per gli edifici prospicienti le pubbliche vie, ricadenti del capoluogo e delle frazioni è indicato prioritariamente l'uso di manti in coppi canali in cotto.
6. Nelle zone residenziali di espansione e di completamento, sono consentite anche coperture in tegole di cemento nei colori del cotto (grigio, bruno, etc...). Sono pure consentiti manti in rame o in lamierino preverniciato nei suddetti colori..

#### **Articolo 7 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico**

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono così regolamentati:
  - a) fino a ml. 3,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10 ;
  - b) oltre ml. 3,00 e fino a ml. 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a ml. 1,00, la cui proiezione massima deve distare almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;
  - c) oltre i ml. 5 di altezza, sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, con un massimo di ml. 1,0;
2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 é vietato ogni oggetto sull'area stradale.
3. Nelle zone territoriali omogenee, forma e dimensione degli oggetti vanno valutate in funzione delle caratteristiche tipologiche e formali dell'ambiente.

4. Devono essere inoltre osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) per tende solari davanti ad aperture: sono ammesse quelle ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,40 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede;;
  - b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al comma 1.
5. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a ml. 4,00, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

#### **Articolo 8 Portici**

1. I portici e i passaggi coperti gravati di servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. Il pavimento di tali portici deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
4. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto d'illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
5. Le aree costituenti i portici e i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, gravata da servitù perpetua di pubblico transito.
6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.
7. Ai fini della determinazione del volume del fabbricato i portici, gravati di perpetua servitù di pubblico passaggio, non sono conteggiati.

#### **Articolo 9 Marciapiedi, piste ciclabili**

1. Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi.
2. I proprietari possono sostenere la spesa di prima sistemazione e della pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà o, in alternativa, sotto la vigilanza e previo accordo con il Comune e prescrizione speciale inserita nel Permesso di Costruire, realizzare in proprio le opere succitate.
3. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti e le opere di manutenzione dei marciapiedi sono a carico del proprietario.
4. Nelle zone territoriali omogenee A ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali; tale disposizione si applica anche per gli edifici storici e storico-testimoniali.
5. I marciapiedi lungo le strade (urbane ed extraurbane) non devono, di norma, avere larghezza inferiore a ml. 1,50. Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico e particolarmente quelli che danno accesso ad edifici ed attrezzature collettive, devono corrispondere alle caratteristiche dimensionali e qualitative richieste in relazione alla